

LA GIUSTIZIA MINORILE IN PIEMONTE DAGLI ANNI '70 AD OGGI

In ricordo di Graziana Calcagno

Intervento di Ennio Tomaselli, magistrato in pensione, già giudice del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta e procuratore della Repubblica presso di esso, sul tema: Giustizia minorile civile e penale, in particolare negli anni '90

Ho lavorato a stretto contatto con Graziana Calcagno negli anni '90, quale suo sostituto alla Procura minorile di Torino; esperienza condivisa con colleghi fra i quali mi piace ricordare, in particolare, Livia Locci, che interverrà oggi, e Dante Cibinel, attualmente giudice del Tribunale minorile di Torino.

Mi sembra opportuno sottolineare due aspetti della persona che ritengo valori essenziali nella giurisdizione minorile/familiare e, quindi, di costante attualità, in Piemonte e, ovviamente, altrove: il **rigore e l'elasticità**. Possono sembrare, in astratto e in concreto, cose contrastanti, una sorta di ossimoro; invece proprio la realtà - il banco di prova decisivo nella vita - segnala la necessità che esse vadano coniugate come, ritengo, Graziana Calcagno ha fatto magistralmente. Su questa premessa di fondo, passo rapidamente a temi, necessariamente generali, del civile e del penale minorile.

Civile minorile

Gli anni '80 del Novecento si chiusero con un caso piemontese di rilievo nazionale, quello di Serena Cruz; rilevante, al di là delle specificità di esso, anche perché generò o ampliò dibattiti fino a quell'epoca *sottotraccia* e circoscritti all'ambito degli "addetti ai lavori" minorili. Basti ricordare che nel 1992 venne pubblicato il ben noto libro, *Il diritto mite*, di Gustavo Zagrebelsky, che si occupò anche del caso di Serena, che aveva diviso l'opinione pubblica. Alcuni anni dopo (1997) uscì il testo a più voci, curato da Marco Bouchard, *Quando un minore viene allontanato* (ed. F. Angeli).

Quei dibattiti non erano certo accademici perché, anche se oggi termini come giusto processo, contraddittorio, garanzie, ecc... sembrano scontati, ancora negli anni '90 e poi fino a buona parte degli "anni zero" del nuovo millennio (rileva, in particolare, la data del 1° luglio 2007, quando entrarono in vigore le disposizioni processuali della L. n.149/2001) le procedure civili minorili erano connotate da rilevanti tratti inquisitori e da passaggi (es: udienza di opposizione al decreto dichiarativo di stato di adottabilità) non privi di tratti disfunzionali, tant'è che furono successivamente eliminati, opportunamente.

In sostanza: per decenni procedure di delicatezza assoluta sono state trattate con strumenti inadeguati e affidate soprattutto alla capacità/sensibilità/esperienza di singoli magistrati e giudici onorari e, nell'ambito dei Servizi, di operatori particolarmente motivati sulla spinta di una cultura minorile nuova che però disponeva, a livello normativo e nonostante l'entrata in vigore della fondamentale legge n.184/83, di uno strumentario inadeguato sul piano procedurale.

Ricordare tutto ciò oggi, muovendo da Graziana Calcagno, significa, schematicamente, due cose, soprattutto.

-1) Il rigore - naturalmente non a senso unico (c'è il rischio di uso nei confronti di chi, minori compresi, ha più difficoltà a far valere le proprie ragioni) - era ed è un antidoto all'eccesso di discrezionalità, al pre-giudizio, all'autoritarismo paternalista di cui era impegnata la normativa del 1934. Se, quindi, la logica dell'intervento a tutela del minore richiede efficienza e rigore anzitutto, come ovvio, nei confronti di chi rischia di *scippare* il bambino del suo presente e del suo futuro (abbandonandolo, maltrattandolo, abusandone, trascurandolo, ecc...), tali criteri devono anche permeare lo svolgimento delle indagini (anche ora, ovviamente, e non solo quando le forme procedurali erano particolarmente asfittiche e deficitarie), i rapporti fra magistratura e Servizi (a scanso di eventuali superficialità/abusi di questi o, sull'altro versante, di eccessi di delega da parte

dell'Autorità giudiziaria) e quelli con le Forze dell'ordine (ora più specializzate; in passato meno e, talvolta, "inconsciamente" adultocentriche) e, naturalmente, con i consulenti tecnici.

A proposito di questi ultimi, non posso che sottolineare, ancorché già ovvio, che in un organo collegiale specializzato e a composizione pluri-professionale come il Tribunale minorile non possono esservi prassi di "recepimento" sostanzialmente acritico, o quasi, degli elaborati dei consulenti. Idem, *mutatis mutandis*, per la Procura minorile, che ha struttura diversa ma deve avere comunque (e qui l'esempio, anche pratico, di Graziana Calcagno è luminoso) adeguata capacità critica fondata, parimenti, sulla specializzazione.

-2) Nel momento in cui ci si muove su una base sicura proprio perché si è lavorato bene, con il necessario rigore, sulle fondamenta, si può/deve usare, per completare la costruzione dell'intervento a tutela, quella **elasticità nelle soluzioni concrete** che è normalmente necessaria per definire l'intervento ad hoc sullo specifico nucleo familiare e sui singoli minori. A scampo di equivoci: il binomio di cui parlo, costituito da fattori inscindibili e complementari, non corrisponde certo a quello "rigore in teoria, mani libere nella pratica" ...

Faccio, per ragioni di tempo, un unico esempio, relativo ad un ambito complesso e delicato da sempre, quello dei rom. Negli anni '90 la Procura minorile di Torino prese a svolgere con particolare sforzo - sulla base di una globalità d'approccio, anche culturale, al tema - un lavoro selettivo che muoveva da una conoscenza sempre più concreta della realtà dei campi, delle dinamiche (di nazionalità, di potere fra diverse famiglie, eventualmente di varie nazionalità) all'interno di essi, degli interventi effettuati o effettuabili dai Servizi e dalle Forze dell'ordine. Tutto ciò in funzione di interventi calibrati nei confronti dei singoli minori e nuclei familiari ed anche in sinergia con la Procura Ordinaria di Torino (ricordo, al riguardo, il compianto Pierluigi Zanchetta).

Penale minorile: Nell'89 partì anche il nuovo ppm. A 30 anni di distanza si possono muovere critiche e riserve (v. appresso), ma ritengo un fatto certo, positivo e importante che, negli anni cruciali, quelli della prima applicazione della nuova normativa (e di maggior rischio di stravolgimento della sua fisionomia), la magistratura minorile abbia, anche grazie a persone come Graziana Calcagno, sempre abbinando rigore quanto ai principi ed elasticità nelle soluzioni concrete, fatto interpretazioni ed applicazioni corrette di istituti nuovi quali la messa alla prova, l'irrelevanza del fatto, ecc..

Evitare degenerazioni nella prassi applicativa ha consentito di affrontare correttamente nodi quali il doppio binario (italiani/stranieri), di avviare le varie forme di giustizia riparativa (mediazione/attività socialmente utili), di considerare il minore "del penale" non come se fosse avulso dalle problematiche e dagli strumenti del civile, ecc..., valutando, quindi, la globalità del "caso" (*in astratto*) e, in concreto, l'*unicità e centralità* della persona. Consente anche di valutare correttamente, sulla base non solo di dati numerici ma anche di esiti sostanziali, più o meno positivi, le tesi, che non possono essere ignorate o rimosse, di chi, anche nell'ambito degli "addetti ai lavori" ¹, propone innovazioni, in particolare sulla messa alla prova.

Comunque sia o sarà di ciò (non è questa, ovviamente, la sede per approfondire il discorso e assumere posizioni), non si potrà non considerare gli esiti del lavoro fatto in questi 30 anni, i cui frutti appaiono, complessivamente, vitali e molto devono - e con ciò chiudo - anche all'opera di magistrati piemontesi di nascita o d'adozione come (mi scuso con chi non cito, ma l'elenco non sarebbe breve) Camillo Losana, Piercarlo Pazé e, appunto, Graziana Calcagno.

Torino, 20.9.2019

Ennio Tomaselli

¹ Si segnalano le tesi sostenute, in particolare, nel volume, edito nel 2018 da F. Angeli, *La messa alla prova per i minori: la rassegnazione "entusiasta" di una normativa incompleta*. Si tratta di un testo a più voci, a cura di G. Di Gennaro.